MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO VIGENTE IN MATERIA DI PENSIONI DI GUERRA

Art. 2

Assegno speciale annuo agli invalidi di la categoria con o senza assegno di superinvalidita

L'assegno speciale annuo, non riversibile, previsto dall'articolo 1 della legge 18 ottobre 1969, n. 751, e dall'articolo 2 della legge 28 luglio 1971, n. 585, e' stabilito nelle seguenti misure annue:

tabella E - lettera A..... L. 3.840.000 tabella E - lettera A-bis n. 1, n. 2, comma secondo, n. 3..... L. 2.100.000 tabella E - lettera B..... L. 1.380.000 tabella E - lettera C..... L. 1.116.000 tabella F - lettera D..... L. 1.020.000 tabella E - lettera E..... L. 870.000 tabella E - lettera F..... L. 720.000 tabella E - lettera G..... L. 583.200 prima categoria senza assegno di superinvalidità.... L. 324.000

Versione in vigore dal 28 marzo 1975, non più in vigore dal 22 dicembre 1977 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modifiche ed integrazioni al trattamento economico e normativo vigente in materia di pensioni di guerra
Estremi	Legge 1 marzo 1975, n. 45
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 marzo 1975

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modifiche-ed-integrazioni-al-trattamento-economico-e-normativo/art-2-assegno-speciale-annuo-agli-invalidi-di-la-categoria-con-o-senza/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it